



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

20. Ea pervenuto &c. Epistola quâ Vicario Capitulari Aquilano jussu Summi Pontificis mandatur, ut Sacerdotibus, & Clericis ejusdem Civitatis inhibeat, ne in Comœdiis cujusvis generis Interlocutorum ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1703.

udire le divine lodi; Avvertendoli, che se in ciò notabilmente mancano, non adempiono il debito del Ministerio loro, e però ingiustamente ne tirano li stipendii, e sono in conseguenza tenuti a restituirli. Sopra di che Sua Santità incarica gravemente la coscienza tanto di V. S. quanto de' Presidenti del Coro, se non faranno le debite diligenze, affinché si osservi quanto di sopra si è detto, è quello, che di più deve osservarsi secondo la forma de' sacri Canoni, e delle particolari Costituzioni di ciascheduna Chiesa; Volendo che li Trasgressori siano severamente puniti con puntature, & altre pene canoniche, e li Ministri, e Serventi amovibili anco con la rimozione. Maggiore poi di qualsivisa espressione dovrà essere l'attenzione, ch' Ella è tenuta ad usare, affinché il tremendo Sacrificio dell' Altare, di cui non vi è nel Mondo azzione più santa, ne più divina, si offerisca da' suoi Sacerdoti non solo con quella interna purità, che conviene a chi quotidianamente dee porgere all' Eterno Padre il celeste Olocausto del suo umanato Figliuolo, ma anco con quell' esterna divozione nell' esatta osservanza delle sacre ceremonie prescritte dalle rubriche, che si ricerca, affinché chi è posto tra Dio, e gli Huomini per placare l'ira sua divina, non habbia con le proprie trascuratezze, e negligenze maggiormente ad irritarla.

Decimo. Per ultimo non potendosi negare, che il gran numero degli Ecclesiastici, non diminuisca molto la stima della Dignità Sacerdotale presso del Popolo, mentre non sceorge in molti di loro quella prerogativa di merito, che corrisponde al Grado, perciò V. S. vada molto circospetta nel conferire gli Ordini, ricordevole dell'ammonizione dell' Apostolo: *Munis citò nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienae*: guardandosi dall' ammettere nel Clero alcuno, come avverte San Leone, *ante abatem maturitatis, ante tempus examinis, ante experientiam disciplinam*, e rigettando assolutamente, e con petto forte coloro, che non per vero desiderio di servire al Signore Iddio, ma per umani interessi, e rispetti vogliono intruderli nel Santuario del Signore. Osservi perciò esattamente quel tanto, che in questa materia si dispone da sacri Canoni, e specialmente dal Sacro Concilio di Trento, e procuri di fare scelta di Ministri idonei, e ben forniti di pietà, e di dottrina; Poiche, se ben questi son pochi: *melius est* (come si legge ne' Sacri Canoni, e si comprova colla esperienza) *Domini Sacerdotium paucos habere Ministros, qui possunt dignè opus Dei exercere, quam multos inutiles, qui omni grave Ordinatori adducunt.*

Con la osservanza delle sopradette cose confida la Santità Sua d' haver la consolazione tanto desiderata dal suo paterno cuore, di vedere mediante l' estirpazione de' principali abusi, e lo stabilimento di una vera pietà Christiana resa la nostra Italia libera dalle presenti calamità, e dalle maggiori, che la giustizia di Dio ciminaccia, e disposta sempre più a ricevere sì nello spirituale come nel temporale gli effetti abbondanti delle divine misericordie &c. Roma 16. Marzo 1703.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

N. Grimaldi Segretario.

EPISTOLA

Encyclica ad universos Italiae, Insularumque adjacentium Ordinarios jussu Summi Pontificis conscripta, quâ Monialibus sub gravibus pec-

Bullar. Roman. Continuat. Pars II.

nis interdicatur, ne Fenesellis, in quibus Sacra Communio ministratur, nec locis ad Confessiones sacramentales audiendas destinatis pro Collocutoriis abutantur.

Non tralascia la mente indefessa di Nostro Signore, quantunque agitata dalle calamità de' tempi correnti, di rimaner fissa nella continua Pastorale sollecitudine a procurare con ogni maggior studio possibile la salute dell' Anime, con isvellere fino dalle radici le minime occasioni vevolevoli a farle perdere, o illaqueare ne peccati. Prevedendo pertanto la Santità Sua gl'inconvenienti, che possono accadere nell' abuso de' Confessionarii, e de' Fenestrini della Comunione nelle Chiese di Monache, de' quali alcuni si servono per Parlatorii, senza riflettere, che quelli sono Tribunali di Penitenza, e luoghi sagri da venerarsi, e non profanarsi, o deturparsi con caleggi, vani discorsi, e forse anche peccaminosi, hà ordinato espressamente d' ingiungerli a V. S. che sotto gravi pene proibisca a tutte le Monache de' Monasterii della sua Diocesi, che in avvenire non si servino de' Confessionarii, o altri luoghi assegnati per udire le Confessioni Sagramentali, che per confessarsi de' loro peccati, e che non se ne vagliano altrimenti per Parlatorii; Ed inoltre, che le Chiavi de' Fenestrini, per i quali le Monache ricevono il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, si tengano sempre appresso le Abbadesse, e Superiore delle Religiose medeme, e che non si aprano, che alle occasioni, nelle quali le Monache stesse devono comunicarsi, riportandosi immediatamente, e senza intervallo di tempo nelle mani delle fudette Superiore. Tanto dunque Ella eseguirà in ubbidienza del supremo comando di Sua Beatitudine &c. e le prego &c. Roma 30. Ottobre 1706.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

F. Nuzzi Segretario.

EPISTOLA.

Quâ Vicario Capitulari Aquilano jussu Summi Pontificis mandatur, ut Sacerdotibus, & Clericis ejusdem Civitatis inibeat, ne in Comediis cujusvis generis Interlocutorum partes agant.

EA Pervenuto à notizia della Santità di Nostro Signore, che in coteffa Città sia per recitar si una Comedia in Musica, nella quale intendano d' intervenire per Interlocutori alcuni Sacerdoti; E se bene la Santità Sua difficilmente si persuade, che Voi, quando seriamente riflettiate alle calamità universali, & anche particolari di coteffa Città, non vi possiate indurre à permettere a Sacerdoti, e Chierici, che compariscano ne Teatri, e Rappresentanze, le quali appena si tollerano nelle Persone Laicali, essendo ciò vietato da' sagri Canoni, e dalle resoluzioni di questa Sacra Congregazione, tuttavia hà stimato di strettamente injungere, che proibiate in nome di Sua Beatitudine sotto gravi pene à Sacerdoti, e Chierici d' intervenire, come sopra, in alcuna sorte di Comedie, o Rappresentazioni, benche sagre, o spirituali. Non mancherete per tanto dobbedere al supremo comando di Nostro Signore &c. E Dio vi prosperi. Roma 31. Ottobre 1706

G. Card. di Carpegna Prefetto

F. Nuzzi Segretario.

M m

EPI.

1706.

III

VI.

1. Tim. 5. 22.

C. Tales dist. 23.